



TRIBUNALE DI FOGGIA

Terza Sezione Civile

Il Giudice designato

- vista la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti (artt. 67 ss. D. Lgs. n. 14/2019) promossa nell'interesse di Corrado Gianluca e Lacerenza Rosa Addolorata;
- letta la relazione del dott.ssa Roberta Roccia, professionista che svolge le funzioni di OCC ex art. 68 co. 2 CCII, contenente il parere favorevole circa la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta oltre che circa la fattibilità del piano;
- rilevato che il piano è stato depositato da soggetti consumatori e ritenuto ad un primo vaglio che la proposta soddisfi i requisiti ex artt. 65, 67 e 68 CCII e letto l'art. 70 CCII;

fissa

dinanzi a sé, l'udienza del **23 aprile 2024, ore 10:00**, per la comparizione dei proponenti, del professionista nominato e dei creditori, ai fini dell'omologa;

assegna

ai creditori termine di venti giorni, a decorrere dalla comunicazione del presente decreto da parte del professionista OCC, entro il quale devono fare pervenire eventuali osservazioni al suddetto professionista OCC, a mezzo posta elettronica certificata;

avverte

i creditori che devono indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, a cui ricevere tutte le comunicazioni e che, in mancanza, i provvedimenti saranno comunicati mediante deposito in Cancelleria;

dispone

che il professionista OCC entro dieci giorni successivi alla scadenza del termine di venti giorni concesso ai creditori per presentare eventuali osservazioni, sentito il debitore, depositi una relazione conclusiva, prendendo posizione sulle osservazioni presentate dai creditori e proponendo le modifiche al piano che ritiene necessarie;

dispone

la pubblicazione della proposta, del piano e del presente decreto, a cura della cancelleria, sul sito istituzionale del Tribunale di Foggia;

dispone

che sino alla definitività del provvedimento di omologa non possono, a pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né essere disposti sequestri conservativi, né essere acquistati



diritti di prelazione sul patrimonio del debitore, da parte di creditori aventi causa o titolo anteriori alla proposta;

dispone

fino alla conclusione del procedimento il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non previamente autorizzati;

avverte

il debitore che i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del presente decreto;

riserva

di decidere sull'omologa del piano all'esito della presentazione della predetta relazione conclusiva da parte del professionista che svolge le funzioni di OCC;

dispone

che il professionista che svolge le funzioni di OCC curi l'esecuzione del presente decreto e che comunichi tempestivamente a tutti i creditori la proposta e il presente decreto;

dispone

che l'OCC depositi nel fascicolo telematico la prova documentale delle comunicazioni ai creditori di cui all'art. 70 co. 1 (quanto alle comunicazioni via PEC, mediante deposito dei file eml delle ricevute di accettazione e delle ricevute di avvenuta consegna completi del messaggio PEC).

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento a parte proponente ed all'OCC, e per gli adempimenti pubblicitari.

Foggia, 01/02/2024

Il Giudice

dott. Antonio Lacatena

TRIBUNALE DI FOGGIA
CANCELLERIA FALLIMENTARE

DEPOSITO TELEMATICO

il 16/02/2024

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Elisabetta Gaia SALATTO

